

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante “*Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, e in particolare l’articolo 1, comma 566, concernente l’istituzione di una Fondazione denominata «Fondazione per il futuro delle città», avente il compito di promuovere il progresso della ricerca e dell’alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell’Italia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e in particolare l’articolo 26 relativo al Dipartimento per lo Sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, Dott. Andrea Abodi, è stato conferito l’incarico per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale il Ministro per lo sport e i giovani, Dott. Andrea Abodi, è stato delegato a esercitare, tra le altre, le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport;

VISTA la nota del 3 novembre 2022, con la quale il Ministro per lo sport e i giovani Dott. Andrea Abodi, ha comunicato il sostegno preliminare del Governo alla candidatura dell’Italia a ospitare la fase finale degli Europei di calcio UEFA EURO 2032, avanzata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio;

VISTA la risoluzione della Settima Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica, approvata l’8 marzo 2023 che, tra l’altro, ritiene che “*lo svolgimento del prestigioso evento sportivo internazionale costituisca una straordinaria opportunità di promozione turistica per le città italiane candidate nel Dossier, incluse quelle che non intercettano in modo ottimale i tradizionali flussi turistici internazionali [...] e, più in generale, nell’intera Nazione*”, impegna il Governo a sostenere la candidatura “*assumendo ogni opportuna iniziativa di propria competenza che valorizzi l’interesse nazionale rispetto a tale evento e alle relative eredità*”;

CONSIDERATO che il *Final Bid Dossier*, predisposto a cura della Federazione Italiana Giuoco Calcio per la presentazione della menzionata candidatura dell'Italia, da perfezionarsi entro il 12 aprile 2023, dovrà essere corredato da documenti che il Governo italiano dovrà sottoscrivere con riferimento ad aspetti finanziari, commerciali e organizzativi dell'evento, come richiesto dall'*Union of European Football Associations* (UEFA);

CONSIDERATO che il patrimonio infrastrutturale degli stadi italiani nel suo complesso attualmente non possiede i requisiti minimi richiesti per l'inclusione nel *Final Bid Dossier* e che pertanto saranno necessarie opere di ammodernamento, ristrutturazione o costruzione di nuovi impianti;

VISTA la nota del 21 febbraio 2023 con la quale il Ministro per lo sport e i giovani ha manifestato l'opportunità di procedere, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla costituzione di un Comitato interistituzionale, che, coinvolgendo tutti i soggetti istituzionali interessati e le organizzazioni competenti, possa sostenere utilmente la candidatura italiana per gli Europei di calcio UEFA EURO 2032, curare le attività necessarie alla presentazione del *dossier* di candidatura entro il 12 aprile 2023 nonché, in caso di assegnazione dell'evento, coordinarne la relativa attuazione;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla costituzione di un Comitato interistituzionale per la candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale degli Europei di calcio UEFA EURO 2032;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

DECRETA

## **Art. 1**

### ***Istituzione del Comitato interistituzionale per la candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale degli Europei di calcio UEFA EURO 2032***

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interistituzionale per la candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale degli Europei di calcio UEFA EURO 2032, di seguito denominato "Comitato interistituzionale".

## **Art. 2**

### ***Compiti del Comitato interistituzionale***

1. Il Comitato interistituzionale costituisce la sede di confronto e di raccordo politico, strategico e funzionale tra le amministrazioni statali, le regioni, gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, l'Istituto per il credito sportivo nonché gli altri soggetti istituzionalmente coinvolti, per assicurare il coordinamento e la tempestività nello svolgimento delle attività dirette a sostenere e qualificare la candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale degli Europei di calcio UEFA EURO 2032, di seguito denominata "evento". In particolare, il Comitato interistituzionale è la sede per condividere e individuare le strategie da porre in essere, le scelte organizzative, le misure di carattere legislativo, le soluzioni operative anche con riferimento alla individuazione delle necessarie risorse economiche, in particolare per l'esecuzione di opere relative alla messa a disposizione di stadi rispondenti ai requisiti per gli Europei di calcio 2032 nei tempi previsti dalla UEFA, nonché ogni altra attività, anche di definizione dei contenuti e dei documenti necessari, propedeutica alla presentazione del *Final Bid Dossier* di candidatura dell'Italia.

2. In caso di assegnazione dell'evento all'Italia, il Comitato interistituzionale sarà integrato con altri rappresentanti istituzionali che saranno coinvolti e costituirà, altresì, la sede di confronto e di raccordo politico, strategico, funzionale e operativo, per l'esercizio dei poteri di indirizzo, impulso e coordinamento delle attività e degli interventi anche di carattere economico-finanziario connessi allo svolgimento dell'evento. A tal fine il Comitato interistituzionale assume le iniziative volte a valorizzare l'interesse nazionale anche in riferimento al patrimonio pubblico, rispetto all'evento e alla relativa eredità, a supportare il miglioramento delle infrastrutture sportive nell'ambito di progetti di rigenerazione urbana, contribuendo alla composizione del relativo quadro economico attraverso il conferimento di risorse pubbliche, individuando procedure che assicurino il completamento degli interventi nei tempi richiesti.

### Art. 3

#### *Composizione del Comitato interistituzionale*

1. Il Comitato interistituzionale è composto dal Ministro per lo sport e i giovani, che lo presiede - di seguito anche "Presidente".

2. Il Comitato interistituzionale è, inoltre, composto da:

- a) il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri;
- b) il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- c) il Ministro dell'economia e delle finanze;
- d) il Ministro delle imprese e del made in Italy;
- e) il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- f) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- g) il Ministro della cultura;
- h) il Ministro del turismo;
- i) il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR;
- j) il Ministro per le disabilità;
- k) il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- l) il Capo del Dipartimento per lo sport;
- m) il Presidente dell'Istituto per il credito sportivo;
- n) il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- o) il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- p) tre rappresentanti nominati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;
- q) il Presidente della Fondazione «Futuro delle città».

3. Ciascun componente può indicare un proprio delegato in caso di assenza o impedimento. Alle riunioni possono partecipare anche collaboratori dei soggetti di cui ai commi precedenti, indicati dai componenti.

4. Oltre alle riunioni plenarie, in relazione ai temi da trattare, il Presidente può convocare anche dei sotto tavoli di lavoro, per le specifiche esigenze che dovessero emergere. Per le medesime finalità, alle riunioni del Comitato interistituzionale, possono essere invitati dal Presidente, anche su proposta dei componenti, altri Ministri, rappresentanti di enti territoriali nonché rappresentanti di altre amministrazioni, enti pubblici e istituzionali.

#### **Art. 4**

##### ***Modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale***

1. Le riunioni del Comitato interistituzionale sono convocate dal Presidente specificando l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Per l'esame di tematiche di carattere tecnico, il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni del Comitato interistituzionale, esperti, anche provenienti dal settore privato, nonché rappresentanti di soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività e nella realizzazione delle opere e degli interventi di cui all'articolo 2.
3. All'esito delle riunioni del Comitato interistituzionale viene redatta una nota di sintesi dalla Segreteria di cui all'articolo 6.
4. Il Comitato interistituzionale, all'atto del suo insediamento, definisce le eventuali ulteriori modalità del proprio funzionamento.

#### **Art. 5**

##### ***Sede del Comitato interistituzionale***

1. Il Comitato interistituzionale ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In relazione a specifici temi da trattare, possono essere convocate riunioni presso altre sedi.

#### **Art. 6**

##### ***Funzioni di supporto***

1. Presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita, senza oneri aggiuntivi, una Segreteria con funzioni di supporto al funzionamento del Comitato interistituzionale.

#### **Art. 7**

##### ***Cessazione dell'operatività***

1. Il Comitato interistituzionale opera per il tempo necessario allo svolgimento dei propri compiti.

**Art. 8**

***Oneri***

1. Ai componenti, ai rispettivi delegati e agli altri soggetti a qualsiasi titolo invitati a partecipare alle riunioni del Comitato interistituzionale non è riconosciuto alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominati, né rimborsi spese.
2. Eventuali oneri di missione restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato sul sito internet [www.governo.it](http://www.governo.it).

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
DOTT. ALFREDO MANTOVANO